

N. R.G. 72853/2019



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione monocratica, nelle persona della dott.ssa Lilla De Nuccio, a scioglimento della riserva assunta in data 20/12/2019, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso ex art. 700 c.p.c. nel giudizio iscritto al N.R.G. 72853/2019 , promosso da:
XXXXXX YYYY

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO – Questura di Roma, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall' Avvocatura Generale dello Stato.

RESISTENTE CONTUMACE

Premesso che

XXXXXX YYYY ha proposto ricorso, in via d'urgenza, al Tribunale per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per richiesta protezione internazionale (ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 142/2015 e dell'art. 3, commi 3 quater e 3 octies, del D. Lgs. 25/2008);

YYYY YYYY è un cittadino bengalese di religione cristiana, che ha presentato domanda di protezione internazionale;

il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Unità Dublino, con il provvedimento prot. IT-467182/RM0054295/05VHLRO emesso il 29/7/2019 e notificato il 10/9/2019, ha disposto il trasferimento del ricorrente in Germania, in quanto Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale del ricorrente e lo ha invitato a presentarsi il 22/10/2019 per il trasferimento;

XXXXXX ha proposto ricorso al Tribunale di Roma, depositato in via telematica il 8/10/2019 e iscritto con il numero di R.G. 63219/19, formulando istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 3, comma 3 quater, D. Lgs. 25/2008.

Considerato che

il ricorrente ha impugnato, con istanza di sospensione degli effetti della decisione, il provvedimento che ne disponeva il trasferimento in Germania;

l'efficacia del provvedimento impugnato è sospesa *ex lege* per effetto della suddetta impugnazione (art. 3, comma 3 octies d.lvo. 25/2008);

per quanto attiene al *fumus*, il ricorrente ha proposto domanda di protezione internazionale e che l'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 142/2015 e dell'art. 3, commi 3 quater e 3 octies, del D. Lgs. 25/2008 riconoscono, in tal caso, il diritto a rimanere nel territorio italiano;

per quanto concerne il *periculum*, il ricorrente è esposto al concreto rischio di essere espulso in quanto privo di documento che attesti la regolarità del suo soggiorno;

ricorrono, quindi, le condizioni di cui all'art. 700 c.p.c., con conseguente accoglimento del ricorso e con compensazione delle spese in ragione dell'ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello stato.

P.Q.M.

ordina alla Questura di Roma il rilascio al ricorrente del permesso di soggiorno per richiesta asilo ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 142/2015 e dell'art. 3, commi 3 quater e 3 octies, del D. Lgs. 25/2008;

compensa le spese.

Si comunichi.

Roma, 20.12.2019

IL GIUDICE
dott.ssa Lilla De Nuccio